



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Mobilità

Fallimento Compagnia Trasporti Pubblici
CTP spa
c.a. Curatore prof. avv. Niccolò Abriani

ACaMIR

e p.c. Ufficio Speciale Avvocatura Regionale

Oggetto: Oggetto: Fall. Compagnia dei Trasporti Pubblici – CTP s.p.a. (Trib. Napoli, n. R.G. Fall. 37/2022, Giudice delegato dott.ssa Ferrara) / procedura di liquidazione dei compendi immobiliari siti in Pozzuoli, Teverola e Arzano e accertamento della sussistenza di eventuali vincoli e limitazioni alla loro vendita competitiva

E' pervenuta, per il tramite di ACaMIR quale stazione appaltante della gara a procedura ristretta per l'affidamento dei servizi TPL, nota in data 28 settembre 2023 con cui codesta Curatela comunica che procederà, previa autorizzazione del Giudice Delegato della Procedura, ad indire procedura competitiva di vendita dei beni immobili indicati in oggetto.

A fondamento della insussistenza di motivi ostativi alla vendita, codesta Curatela richiama il parere reso dal prof. Avv. Francesco Fimmanò, ove si afferma che il quadro normativo di settore (Dlgs. N. 422/97, L.r. n. 3/02) *non sembra porre né attribuire alle competenti autorità amministrative il potere di imporre un vincolo diretto di destinazione pubblicistica sui beni e che l'obbligo di trasferire i beni acquistati con contributi pubblici sembra gravare soltanto sul gestore uscente e non anche sul gestore subentrante, nel senso che quest'ultimo può decidere di esercitare la facoltà di acquisire la disponibilità dei beni in proprietà o in locazione, ma non è tenuto a farlo. Ne conseguirebbe, pertanto, che il fallimento è pienamente legittimato a liquidare detti beni secondo la legge fallimentare e che in ogni caso il vincolo di destinazione appare inopponibile alla procedura.*

Ciò premesso, nel contestare integralmente la ricostruzione operata da codesta Curatela, si rappresenta quanto segue.

I beni immobili in oggetto costituiscono parte degli asset della gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi minimi TPL su gomma indetta dalla stazione appaltante ACaMIR, in itinere.

Il quadro normativo di settore, lungi dal limitarsi alle *disposizioni dell'art. 18, comma 2, lett. a), ultimo periodo, e lett. e), del d.lgs. n. 422 del 1997, e quelle dell'art. 36, comma 2, della l.reg. Campania n. 3 del 2002*, come sostenuto da codesta Curatela, è ben più ampio e complesso, in quanto va completato con le misure regolatorie dettate da ART con la Delibera n. 49/2015 (misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri), che l'amministrazione precedente è tenuta ad applicare.

Ai sensi della Misura 1 Allegato "A" della Delibera ART n. 49/2015, i compendi immobiliari indicati in oggetto sono considerati beni strumentali per l'effettuazione dei servizi. Nell'ambito di detti beni

strumentali, la Misura 2 indica i beni cd "indispensabili", caratterizzati dalla non divisibilità, non sostituibilità, non duplicabilità a costi socialmente sostenibili.

Orbene, tra gli indirizzi dettati dalla Giunta regionale ai fini della pubblicazione dei documenti di gara, la delibera n. 597 del 25.9.2018 ha individuato come "*indispensabili*", a valle della verifica della condizione di non sostituibilità e di non riproducibilità a costi socialmente sostenibili, gli impianti (depositi, officine e autostazioni) dichiarati disponibili dai proprietari (pubblici o privati) di dimensione pari o superiore a 2.000 mq (coperti o scoperti) (per depositi/officine), che siano stati oggetto di contributi pubblici non completamente ammortizzati alla data del 31.12.2017. Al fine di favorire la concorrenza della gara, riducendo l'impegno finanziario a carico degli aggiudicatari, la delibera ha individuato la locazione come modalità preferenziale per la messa a disposizione dei beni immobili, salvo diverso accordo tra le parti.

Ai sensi della misura 2 e 3 della delibera ART n. 49/2015 l'aggiudicatario della gara non ha facoltà, ma obbligo di subentro nei beni strumentali indispensabili. Unica facoltà prevista riguarda la modalità di subentro, che può essere il trasferimento di proprietà o la locazione (modalità, quest'ultima, ritenuta preferenziale, come indicato dalla Giunta regionale nella richiamata DGR n. 597/2018.

Ciò posto, il compendio immobiliare di interesse di codesta Curatela fallimentare è indicato, nella data room della procedura di gara, come "indispensabile", rispondendo a tutti i requisiti indicati dalla DGR n. 597/2018 sopra richiamata. Per detti compendi è stata altresì acquisita dalla Stazione appaltante la dichiarazione di messa a disposizione degli immobili ai fini dell'assegnazione all'aggiudicatario. Ne consegue che su detti depositi sussiste vincolo di destinazione e obbligo di subentro per l'aggiudicatario della procedura di gara, che avverrà secondo le condizioni (trasferimento di proprietà o locazione) ed il valore (valore di mercato) determinati ai sensi delle Misure n. 5 e 6 della Delibera ART n. 49/2015. In particolare, con riferimento alla determinazione dei canoni di locazione dei beni "*indispensabili*", la Misura n. 6 prevede che: «*Dal valore del bene, determinato ai sensi del presente punto, sono sottratte le eventuali contribuzioni pubbliche non ancora utilizzate in quanto correlate al piano di ammortamento applicato*».

Il Dirigente di Staff
Dott.ssa Maria Sofia Di Grado

Il Direttore Generale
Avv. Giuseppe Carannante

